



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Settore Tecnica/Operativa

Piazzale Premuda n° 19 - 57025 PIOMBINO (LI)

(+39) 0565 224240 - 0565 221000

(+39) 0565 261011

e mail: piombino@guardia'costie'fa.it

web: www.guardiacostiera.it/piombino

Ordinanza n° 90/2013

TITOLO: Regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale del circondario Marittimo di Piombino.

ti Capo del Circondario Marittimo di Piombino,

VISTO il "regolamento provvis'io delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale", della Commissione sulla Garanzia del Diritto di Sciopero, e tutte i riferimenti in esso citati.

VISTO il Dispaccio n. M_IT-PORTI/6956 in data 18 giugno 2013 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 3, invita a recepire con apposita ordinanza di polizia marittima la succitata Regolamentazione;

VISTO il Dispaccio n. 62767 in data 12 luglio 2013 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha richiamato l'opportunità di procedere, nella fase istruttoria propedeutica all'emanazione dell'Ordinanza di cui sopra, al coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali;

VISTO il Dispaccio n. 67301 in data 29 luglio 2013 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha richiamato l'opportunità di sentire il Concessionario del servizio di rimorchio portuale unitamente alle Rappresentanze dei lavoratori interessati per i conseguenti riflessi sull'organizzazione del servizio stesso al fine di garantirne lac_ontinuità;

VISTO il verbale della riuni_one in data 04.11.2013 con i rappresentanti delle Associazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e i rappresentanti della Società concessionaria del servizio;

VISTO L'ordinanza n°24/82 del 15 dicembre 1982 della Capitaneria di Porto di Livorno Riguardante il "Servizio di Rimorchio nel Porto di Piombino."

VISTI gli articoli 17, 18, 62, 63, 70 e 81 del Codice della Negazione e n. 59 del relativo Regolamento;

RITENUTO NECESSARIO recepire con apposita ordinanza di polizia marittima nell'ambito del porto e rada di Piombino e Tor del Sale tale regolamento.

O R D I N A

Articolo 1

In via prioritaria vanno ispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall'autorità marittima sul presupposto della competenza e della conseguente responsabilità decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in materia di sicurezza e di polizia marittima (articoli del Codice della Navigazione citati in premessa) nonché quelli adottati dall'autorità medesima, ai sensi della normativa vigente, per garantire l'ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell'autorità pubblica.

Tall situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in rada, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spa_zi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di

oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall'autorità marittima.

Articolo 2

I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio **devono garantire**, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza:

movimentazioni nei porti, rade, delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo merci pericolose con particolare riferimento a prodotti chimici, esplosivi, gas;

Movimentazioni di navi da/per l'ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati;

Movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole;

Articolo 3

I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio **devono assicurare**, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione – non ricompresa nell'elenco di cui all'art 2 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto articolo – valutata indifferibile dall'autorità Marittima e disposta da quest'ultima con proprio provvedimento.

Per navi diverse da quelle indicate dal comma 2 si intendono, salvo eventuali ulteriori determinazioni di questa Autorità Marittima, navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessità, tra cui l'approvvigionamento energetico, navi militari nazionali ed estere.

Devono essere inoltre assicurate tutte le prestazioni, richieste dall'autorità Marittima, finalizzate a rimuovere rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendenti dal carico e dalla tipologia delle navi.

Articolo 4

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui agli art. 1, 2 e 3, in funzione alla caratteristiche tecnico-nautiche individuate da codesta Autorità Marittima, si individua, nel numero di **1**, come numero minimo di rimorchiatori che devono essere operativi, nel porto di Piombino e Tor del Sale, in caso di sciopero.

Questo Ufficio valuterà inoltre di volta in volta, al momento della proclamazione di uno sciopero, l'eventuale necessità di disporre il mantenimento in servizio di ulteriori rimorchiatori (anche per un periodo limitato), rispetto a quanto precedentemente stabilito.

In particolare, nel caso di condizioni meteo marine particolarmente avverse o di qualsiasi evento straordinario dovesse verificarsi, questo Ufficio potrà, in qualunque momento prima o durante lo sciopero, disporre determinazioni diverse rispetto a quanto precedentemente indicato.

Articolo 5

I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio, **devono assicurare**, altresì, che il personale all'espletamento delle prestazioni indispensabili è quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro e previsto da tabella di armamento, riferito al numero minimo di rimorchiatori di cui all'Art. 4, salvo le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore.

Articolo 6

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito/reato, incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, in relazione

alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili dei danni che possono derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, e sarà altresì notificata oltre che alle associazioni sindacali territoriali dei lavoratori marittimi, ai concessionari del servizio di rimorchio, e con relativa pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino nonché tramite i locali organi di informazione.

Piombino, 04.11.2013

***Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata presso
questo Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000***



**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Martino RENDINA**